

26.4.95

Marca da bollo (ove occorre)

COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI

PROVINCIA DI Campobasso

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

Pratica Edilizia
N. <u>13</u>
Anno <u>1995</u>
CONCESSIONE
N. <u>10</u>
del <u>11-4-1995</u>

IL SINDACO

Vista la domanda in data 23-3-1995 inoltrata da

nato a SANT'ELIA A PIANISI il 20-5-1934
residente in SANT'ELIA A PIANISI VIA C. DE V. H. EMANUELE n. 2
diretta ad ottenere la concessione di eseguire i lavori di (1) RISTRUTTURAZIONE E SOPRAELEVAZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE

in SANT'ELIA A PIANISI VIA C. DE REGINA MARGHERITA n. ...
Mapp. n. 367-1570 del Foglio n. 55;

Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
Visto il parere del Tecnico Comunale in data 25-3-1995 ;
Visto il parere dell'Unità Sanitaria Locale in data 28-3-1995 ;
Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta del 04-4-1995 -Verbale Num. 1

Vista l'autorizzazione per l'inizio dei lavori n. ... in data ... rilasciata dall'Assessore Regionale ai LL.PP. a norma dell'art. 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante disposizioni per le costruzioni in zone ammesse a consolidamento;

Vista la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'autorizzazione N. ..., del ... rilasciata dall'Assessorato Reg.le all'Urbanistica, ai sensi del DPR 24/7/1977, N. 616 (Beni Ambientali), allegata alla presente;

Visto il nulla osta di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, espresso in data ... n. ... da ...;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303;

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la Legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli ed ogni altra disposizione vigente in materia edilizia ed urbanistica;

(1) Costruzione, ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione, ecc. restauro, risanamento conservativo (quando non si tratti di recupero abitativo di edifici preesistenti), con la indicazione sommaria dell'opera e sua destinazione.



Vista l'autorizzazione regionale in ordine al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

Accertato che è stato soddisfatto all'obbligo previsto dagli artt. 3 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel modo seguente:

a) contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mediante (1) versamento di £ 172.710 sul c.c.p. 14759864 intestato alla Tesoreria del Comune. Bollettino n. 122 in data 04-5-1995

b) contributo raggugliato al costo della costruzione, mediante (2) versamento come sopra di £ 708.125, bollettino n. 121 in data 04-5-1995

Accertata la rispondenza delle caratteristiche d'isolamento termico dell'edificio alle norme della legge 30 aprile 1976, n. 373, e relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052;

Accertata l'osservanza delle norme di cui all'u. c. dell'art. 16 ed al 1° c. dell'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (3);

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere proprietario dell'area o di avere titolo alla concessione;

RILASCIA
a

Codice fiscale
CONCESSIONE
di (4) RISTRUTTURARE E SOPRAELEVARE

il fabbricato descritto in premessa e come risulta dagli allegati elaborati di progetto, composti da n. 3 tavola, redatto da

Codice fiscale
Il fabbricato stesso non risulta ubicato in zona assoggettata al regime previsto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su area caduta (5)

I lavori dovranno avere inizio entro UN ANNO DAL RILASCIO DELLA CONCESSIONE ad essere portati a termine, in modo che l'opera sia abitabile ed agibile, entro TRE ANNI dalla stessa data.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle Leggi vigenti in materia e nei Regolamenti Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana, in conformità del progetto allegato e secondo le migliori regole dell'arte muraria, nonché sotto l'osservanza delle seguenti condizioni generali e speciali.

(1) Indicare gli estremi del pagamento e del relativo importo, oppure, dell'atto di convenzione per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, oppure, del diritto all'esenzione o, infine, della eventuale ratificazione di cui all'art. 47 della legge 5 agosto 1973, n. 457 modificata con l'art. 1, paragrafo comma, della legge 15 febbraio 1980, n. 25.
(2) Indicare l'importo, le modalità e garanzia, ai termini dell'art. 11 della legge n. 10/1977, oppure, gli estremi del diritto all'esenzione.
(3) Depennare dove non si tratti di edilizia residenziale fruente di contributo dello Stato.
(4) Costruire, ricostruire, ampliare, ristrutturare, sopraelevare, ecc.
(5) In proprietà, oppure, con diritto di superficie (art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601).



CONDIZIONI GENERALI

1. — Il rilascio della concessione non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc., delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa esser disposto da leggi e regolamenti.
2. — La concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.
3. — Il concessionario, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui alla presente concessione come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi ecc.
4. — Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione o non di opere in cemento armato il concessionario, il progettista, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori si impegnano in solido, col ritiro della concessione, alla piena osservanza di tutte le norme per la accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica contenute nelle disposizioni di legge, e il rilascio della presente concessione non esonera dall'obbligo di denunciare le opere in cemento armato e di mantenere nel cantiere dei lavori fino alla loro ultimazione, accuratamente conservati, i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro della parti in costruzione, datati bollati e firmati dal progettista e controfirmati, con l'attestazione di avvenuto deposito della copia di questi all'Ufficio del Genio civile da parte dell'impresa costruttrice.
5. — Per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso l'Ufficio Tecnico comunale, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto, corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell'impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve, in ogni caso, essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta, invece, di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati nel regolamento di esecuzione della legge 20 aprile 1976, n. 373.
6. — La concessione viene rilasciata sotto la condizione che prima dell'inizio dei lavori vengano richiesti all'Ufficio tecnico comunale gli allineamenti ed i livelli ai quali devono essere subordinati i lavori stessi. È fatto obbligo di denunciare per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori di cui alla presente concessione e richiedera tempestivamente la visita al rustico.
7. — Al concessionario è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi si per accessi provvisori.
Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallette canalizzazione ecc.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.
8. — Per la costruzione di condotti di scarico nella fognatura stradale si dovrà avanzare apposita domanda particolareggiata indicando le dimensioni, profondità ed eventuale percorrenza su suolo comunale col pagamento dei relativi diritti ed un deposito a garanzia del ripristino definitivo quando l'Amministrazione non si riserva il diritto di procedere al ripristino per proprio conto a spese dell'interessato, incamerando il deposito fino alla concorrenza della spesa effettiva.
Per i muri di cinta e accessi stradali dovrà essere presentato con la domanda un disegno sufficientemente chiaro con le indicazioni e le dimensioni degli accessi e previo pagamento dei relativi diritti.
9. — I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali, dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurna che notturna e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera deve essere recintato con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.
10. — Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al Comune.
11. — È fatto obbligo di chiedere per iscritto la visita di verifica per ottenere il certificato di abitabilità non appena la costruzione sarà stata ultimata in ogni sua parte, compresa la rifinitura esterna. Per i fabbricati costruiti in cemento armato l'abitabilità non potrà rilasciarsi se non dopo la presentazione dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo rilasciata dall'Ufficio del Genio civile ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
12. — La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.
13. — La presente concessione dovrà essere tenuta presso l'incaricato dell'esecuzione del lavoro per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale dipendente dall'Ufficio Tecnico comunale e degli agenti di Polizia municipale. All'esterno del cantiere dovrà essere esposto un cartello ben leggibile, contenente le indicazioni relative al lavoro da eseguire, il nome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente della Impresa costruttrice e della sua sede nonché gli estremi della presente concessione, la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.
14. — Con la presente concessione l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio dal fondo e di attacco al fabbricato con reti di illuminazione e acquedotto.
15. — I lavori devono essere iniziati nel termine assegnato, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà decaduta e non potrà essere nuovamente rilasciata se non in seguito ad altra domanda da presentarsi nei termini indicati dal programma pluriennale di attuazione o, comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dall'art. 13 della legge 23 gennaio 1977, n. 10. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso, la nuova concessione rielabora la parte non ultimata.
16. — Il rilascio della presente concessione non esime il concessionario dal richiedere, se necessario, l'approvazione del progetto anche da altri Enti, organi od Uffici prima di iniziare i lavori di costruzione.
17. — Il concessionario dovrà notificare gli estratti della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (acqua, telefono, energia elettrica ecc.) ai fini degli allacciamenti, anche provvisori, riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.



PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

Almeno 10 giorni prima l'inizio dei lavori, depositare presso l'Ufficio Comunale:
le dichiarazioni del Direttore dei lavori e del Costruttore con le quali essi accettano lo incarico;
la comunicazione della data d'inizio dei lavori, onde procedere alla determinazione dei punti fissi di linea e di livello, nonché delle fognature.
Comunicare al Comune:
quando i lavori sono giunti al primo piano;

quando i lavori sono giunti a copertura;
quando i lavori sono ultimati al rustico;
quando i lavori sono ultimati completamente.
Prima di avanzare domanda di abilitabilità o di uso, il titolare della concessione deve prese- tare (ove occorre) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco e l'att- stazione di deposito del Certificato di Collaudo rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile sensi della Legge n. 1085 per le opere in cemento armato.

CONDIZIONI SPECIALI

Qui accluso si restituisce un esemplare di ciascuno dei disegni presentati.

Sant'Elia al Pianisi

Allegati n. 3



IL SINDACO

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligar-
si alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata.

LI 05-5-1995

IL CONCESSIONARIO

Handwritten signature and name of the concessionary.



COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI

(Provincia di Campobasso)

Sportello Unico per l'Edilizia

GAP 86048 - C.F. 00070460704 - Ccp. n.14759864 - email: garofano.comune.santelia@pec.it
Ufficio Tecnico e S.U.E. 0874 811930 - fax 0874 816400 - Uffici 0874 81205

Pratica n. 02/2016

02 marzo 2016

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 02

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Vista la domanda del 04 febbraio 2016, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 966, con allegato progetto, prodotta dal sig. _____, nato a _____, il _____, e residente a Sant'Elia a Pianisi al Corso Regina Margherita, 94 (c.f. _____), con la quale veniva richiesto, ai sensi del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, il permesso di costruire per il seguente intervento:

Progetto: Ampliamento di un fabbricato di civile abitazione da destinare a deposito e garage;

Ubicazione immobile: Corso Regina Margherita, 94;

Identificativi catastali: Foglio 55, particella 365 - 367;

PROGETTISTA: Geom. _____ con studio tecnico in _____

Cod. Fisc. _____

Accertato che il richiedente ha titolo, ai sensi di legge e di regolamento, per ottenere il richiesto permesso di costruire, in quanto comproprietario dell'immobile;

Visto che il detto intervento è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione, ex art. 16 del D.P.R. 380/2001, pari ad € 527,00 e che lo stesso è stato effettuato a mezzo bollettino di c.c.p., polizzino n. 73 del 26-02-2016, nonché del costo di costruzione, pari ad € 817,60 e che lo stesso è stato effettuato a mezzo bollettino di c.c.p., polizzino n. 74 del 26-02-2016;

Accertato che la ditta interessata ha effettuato il richiesto versamento per diritti di segreteria di € 52,00, sempre a mezzo bollettino di c.c.p., polizzino n. 76 del 26-02-2016;

Accertata la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la relazione-proposta, in data 22 febbraio 2016, del Responsabile del Procedimento, con la quale, ultimata l'istruttoria, viene espresso parere favorevole;

Visti: lo strumento urbanistico vigente; i regolamenti comunali di edilizia, di sanità ed igiene, di polizia;

Viste le norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza statica, di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di tutela dall'inquinamento, di tutela ambientale, paesistica, architettonica ed archeologica;

Ritenuto di dovere rilasciare il richiesto permesso di costruire a condizione che vengano osservate:

A) LE SEGUENTI PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

1. Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici.
3. Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre 30 giorni.
4. Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'ente competente.
5. Gli assiti di cui al punto 2 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.
6. L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato verranno dati, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del direttore dei lavori.
7. E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere
12. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le indicazioni prescritte dal regolamento edilizio comunale.
13. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare del permesso dovrà darne immediata notizia allo sportello unico per l'edilizia. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, nei limiti della sua competenza.
14. Dovranno essere osservate - se ed in quanto applicabili - tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia antisismica, sulle strutture portanti, sulla sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento.
15. L'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore.
16. E' fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito mediante apposita richiesta alla competente autorità al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
17. Il vano per il contatore dell'acqua potabile dovrà essere ubicato sulla parte esterna del muro di cinta prospiciente la via



